

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 74

## **RISOLUZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Lavoro, previdenza sociale)**

*d’iniziativa del senatore SACCONI*

**approvata il 15 marzo 2017**

—————

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione  
dell’esame dell’affare assegnato sui canali d’ingresso dei giovani nel mondo  
del lavoro: tirocini e apprendistato*

—————

La Commissione,

premesso che:

la disoccupazione giovanile in Italia è ancora vicina al 40 per cento, tra i livelli più alti in Europa, con circa 1 milione di disoccupati tra i quindici e i ventinove anni e, nella stessa fascia di età, il numero dei giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti NEET) è di 2,3 milioni;

in tale contesto, l'apprendistato rappresenta lo strumento di *placement* ideale per aiutare le imprese a costruire i profili di cui hanno bisogno e i giovani ad acquisire professionalità che il sistema dell'istruzione spesso non riesce a dare, nonché il raccordo sistematico tra il mondo della formazione e quello dell'impresa;

dall'ultimo rapporto ISFOL (*Verso il sistema duale. XVI Rapporto sull'apprendistato in Italia*, 2016), emerge un *trend* negativo in relazione all'apprendistato che perdura ormai da diversi anni mentre non è abbastanza vigoroso, per quanto incoraggiante, il recentissimo incremento del numero dei relativi contratti;

anche alla luce della «crisi» dell'apprendistato, oggi il tirocinio sembra la modalità principale di incontro dei giovani con il mercato del lavoro, spesso a discapito della dimensione formativa per il quale è stato istituito, dal momento che, non essendo un contratto di lavoro, viene spesso utilizzato per ottenere un risparmio sui costi del personale e per evitare vincoli e tutele propri di un contratto di lavoro;

spesso si utilizza il tirocinio per profili professionali dal basso o bassissimo livello di competenze, per i quali appare più idoneo un normale contratto di lavoro con conseguenze rilevanti sui redditi dei lavoratori e quindi sui consumi: più si diffonde il tirocinio improprio più ne risente il mercato e la fiscalità generale;

i dati disponibili sugli esiti occupazionali dei tirocinanti nell'anno 2015 ci mostrano come coloro che accedono ad un contratto di lavoro, sia nella stessa che in altra impresa al termine del periodo di *stage*, siano pari a circa il 30 per cento; tale percentuale supera il 47 per cento qualora si tratti di tirocinanti iscritti al programma Garanzia Giovani; tali dati da un lato rappresentano un segnale incoraggiante, dall'altro testimoniano che in non pochi casi i giovani passano da uno *stage* all'altro con gravi conseguenze sulla loro occupabilità in relazione alla scarsa formazione offerta e all'aumento della precarietà;

è emblematico il caso del piano europeo Garanzia Giovani, sul cui portale vengono ancora pubblicate quotidianamente offerte di tirocinio per lavori che hanno una quasi inesistente componente formativa mentre lo

stesso piano europeo prevede la presenza di offerte di tirocinio in un rapporto di uno a dieci rispetto ad offerte di apprendistato;

i recenti rapporti di monitoraggio dell'ISFOL evidenziano che nel programma Garanzia Giovani per i tirocini extracurricolari è stato stanziato il 21,3 per cento delle risorse a disposizione contro il 4,5 per cento delle risorse destinate all'apprendistato;

peraltro, l'apprendistato di tipo professionalizzante continua ad essere la forma contrattuale più frequente (quasi il 91 per cento dei contratti di apprendistato nel 2013) mentre gli apprendistato di primo e terzo livello, dopo aver toccato un minimo nel 2015 di 7198, hanno conosciuto un incremento pari al 32,5 per cento arrivando al termine del 2016 a più di 9500; tale ultimo incremento è anche dovuto all'avvio della sperimentazione del sistema duale (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150) e alla più chiara individuazione dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) quali contratti di lavoro a tempo indeterminato finalizzati alla formazione e all'occupazione dei giovani;

nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il 2017, l'Unione europea ha annunciato una nuova iniziativa occupazionale per i giovani nell'ambito della quale si prevede, tra l'altro, la realizzazione di un quadro di qualità per i tirocini e l'introduzione di formule di mobilità per gli apprendisti; così come è prevista una iniziativa non legislativa sulla modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore (Comunicazione «Migliorare e modernizzare l'istruzione» COM (2016) 941, dicembre 2016), al fine anche di rafforzare i legami tra università, imprese ed altre organizzazioni migliorando così l'interazione tra la ricerca e l'insegnamento,

impegna il Governo:

a mettere in atto iniziative di intervento che permettano di rilanciare l'apprendistato come leva per contrastare la disoccupazione giovanile, essendo la vera essenza di tale contratto quella di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché l'integrazione tra istruzione, formazione, mondo produttivo;

a concordare con le regioni un quadro normativo di riferimento semplice e certo, al duplice fine di garantire certezza giuridica per le imprese interessate e l'effettività dei percorsi formativi per i giovani in apprendistato;

a limitare il ricorso a strumenti, quali i tirocini formativi e di orientamento, non sempre correttamente utilizzati, i quali, di fatto, impediscono lo sviluppo delle potenzialità dell'apprendistato;

a prevedere modalità certe per garantire i rimborsi ai tirocinanti, evitando mediazioni non necessarie;

a svolgere una seria e capillare attività di monitoraggio sia nella valutazione dell'offerta formativa contenuta nelle proposte di tirocinio sia negli esiti occupazionali individuando a livello territoriale percorsi di

studio più in linea con le necessità che si presenteranno in un futuro medio lungo;

a realizzare un maggiore coinvolgimento delle parti sociali che, per la loro rappresentanza del lavoro e delle imprese, possono dare un prezioso contributo alla costruzione di modalità di integrazione tra la formazione e le esperienze lavorative in termini più prossimi e alle esigenze del mercato del lavoro;

a stanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, maggiori fondi per contrastare la dispersione scolastica agevolando l'utilizzo del contratto di apprendistato, in particolare per la qualifica, il diploma e l'alta formazione;

a implementare finalmente un sistema di politiche attive che sappiano riconoscere, codificare e valorizzare le competenze dei soggetti presi in carico e gestire le transizioni occupazionali;

a porre una particolare attenzione ai mercati informali di ingresso nello sport, nell'arte e nello spettacolo affinché i giovani siano adeguatamente tutelati;

a sostenere il valore strategico della valutazione degli interventi pubblici dotandosi di sistemi informativi capaci di rilevare dati in modo affidabile, certificato e coerente nel tempo: come chiede l'Agenda europea 2014-2020 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per le amministrazioni centrali e regionali di dimostrare l'efficacia dei programmi e degli interventi finanziati;

a realizzare al più presto un'anagrafe dei partecipanti ai corsi di formazione professionale finanziati con risorse pubbliche, che consenta la rilevazione sistemica del tasso di coerenza tra formazione professionale impartita e sbocchi occupazionali effettivi;

a definire un sistema formativo, chiaro e semplificato, collegato al contratto di apprendistato, che dia centralità al sistema scolastico nazionale e alla formazione professionale di competenza regionale al fine di garantire la certificazione delle competenze per l'ottenimento della qualifica professionale collegata al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali istituito con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

a favorire sperimentazioni territoriali, «sulla base di accordi tra le Organizzazioni maggiormente rappresentative», relativamente ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

a predisporre, per l'acquisizione delle competenze di base, appositi moduli formativi fruibili in modalità *on line* e accessibili ai soggetti inseriti in un percorso di apprendistato professionalizzante;

a facilitare la gestione dell'apprendistato con soluzioni informatiche e banche dati innovative, in linea con quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 81 del 2015, che diminuiscano i costi e il timore della burocrazia, che da sempre ostacola questo istituto, anche semplificando la predisposizione e presentazione del piano informativo individuale;

ad assicurare l'ingresso nel sistema informativo unico a tutti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli

apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o convalidare i dati del libretto stesso;

al fine di armonizzare il settore pubblico con il settore privato, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'utilizzo dell'apprendistato anche nel settore pubblico, in linea con quanto previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e sulla base di intese con le regioni.